

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE

ATTO D'APPELLO
(con istanza cautelare)

Nell'interesse di **Società Agricola Borbonia s.s.** (C.F. e P.I. 03479700787), in persona del legale rappresentante *pro tempore* e amministratore unico, sig. Raffaele Esposito, con sede legale in Paola (CS), via Stazione n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura unita al presente atto, dall'avv. Domenico Gentile (C.F. GNTDNC71A17H224X; fax 06.32651711 pec avv.gentile@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Via Virginio Orsini n. 19; con espressa dichiarazione di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo pec all'indirizzo avv.gentile@pec.it e a mezzo fax al n. 0632651711

- *appellante* -

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Dianora De Nobili

Autorità di Gestione PSR Calabria 2014-2020, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- *appellate; resistenti in primo grado* -

E nei confronti di

Società Agricola Agribiotech S.S., Società Agricola San Martino S.r.l.S., Azienda Agricola Presta S.r.l.S., Azienda Agricola Santa Marina S.S., Società Agricola Tafaria S.S., Società Agricola Biologica Secreti S.S. non costituite nel giudizio di primo grado;

- *controinteressate in primo grado* -

per la riforma, previa sospensione degli effetti

della sentenza del TAR Calabria - Catanzaro - Sez. II, n. 45/2020, pubblicata in data 15.1.2020 (**doc. A**);

e pertanto per l'annullamento degli atti impugnati in primo grado:

- del D.D.G. del 2.8.2019, n. 9554 pubblicato sul BURC n. 92 del 20.8.2019, con cui la Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari (Settore 8) ha approvato la graduatoria definitiva “finale” delle domande di adesione al Pacchetto Giovani presentate, nell’ambito Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria, a seguito di avviso pubblico indetto con D.D.G. n. 7516 del 29.6.2016 (**doc. 1** del fascicolo di I grado) ed il relativo allegato B nella parte in cui la domanda di sostegno presentata dalla ricorrente è stata esclusa dalla ammissione a finanziamento (**doc. 2** del fascicolo di I grado);
- del verbale di riesame del 21.3.2019 recante le conclusioni sull’istruttoria condotta dalla commissione nominata con nota del Dirigente Generale n. 71384 del 20.2.2019, sull’istanza di riesame trasmessa dalla ricorrente avverso il diniego alla propria domanda di finanziamento (**doc. 3** del fascicolo di I grado);
- del provvedimento di conferma dell’esito dell’istruttoria, assunto in data 11.7.2019 ed annotato in calce al predetto verbale;
- per quanto possa occorrere, della D.D.G. del 7.12.2017, n. 13907 (**doc. 4** del fascicolo di I grado), recante l’approvazione della prima graduatoria, non definitiva, delle domande di sostegno ammesse al finanziamento, nella quale la ricorrente figurava tra gli esclusi (v. all. B, posizione n. 914, **doc. 5** del fascicolo di I grado);
- di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali a quelli impugnati, ivi incluse le seguenti note:
 - la nota del 4.12.2017 prot. n. 377745, con cui il Presidente della Commissione per il riesame ha trasmesso la documentazione relativa alla graduatoria

definitiva delle pratiche valutate;

- la nota del 4.6.2019 prot. n. 212951 del Coordinatore della Commissione di riesame recante la trasmissione delle risultanze delle valutazioni svolte sulle istanze di riesame, con i relativi verbali di valutazione;
 - la nota del 4.6.2019 prot. n. 213056 con cui il Dirigente di Settore ha rimesso le suddette risultanze istruttorie al Responsabile della Misura per la predisposizione degli atti di approvazione;
 - la nota del 1.7.2019 prot. n. 245717 con la quale il Responsabile della Misura ha comunicato al Settore, in riscontro alla nota del 4.6.2019 n. 2130536, di voler espletare la verifica sulla totalità delle valutazioni delle istanze riesaminate, al fine di accertare l'uniformità e la correttezza delle valutazioni effettuate dalle Commissioni precedentemente incaricate;
 - la nota del 25.7.2019 prot. n. 274512 con la quale il Responsabile del Pacchetto Giovani ha comunicato al Dirigente del Settore la conclusione della fase di verifica di cui alla richiamata nota n. 245717/2019, il cui esito è contenuto negli allegati A "domande ammesse" e B "domande non ammesse";
- delle disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno “pacchetto giovani” (**doc. 6**) e delle disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno (**doc. 7**) nei termini esposti in parte motiva.

nonché per il riconoscimento del diritto della società appellante all'ammissione al beneficio richiesto con inserimento della domanda della stessa nell'elenco delle domande ammesse

*** **

I. FATTO

1. Con l'impugnata sentenza il TAR della Calabria, sede di Catanzaro, ha rigettato

l'impugnazione dell'esclusione della Società Agricola Borbonia (di seguito, per brevità, "Borbonia") dall'elenco dei soggetti ammessi ad ottenere, per l'anno 2016, le agevolazioni previste dal "PSR Calabria 2014-2020 - Pacchetto Giovani". Si tratta di misure di sostegno a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, volte ad incentivare il primo insediamento in agricoltura di imprenditori agricoli giovani e professionalizzati, nonché il successivo sviluppo del loro progetto imprenditoriale, a valere sulle risorse previste la Misura 4 "*Investimenti in immobilizzazioni materiali*" (interventi 4.1.2. - 4.1.3. - 4.1.4) e la Misura 6 "*Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese*" (intervento 6.1.1.) di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013.

2. L'appellante, unitamente alle società agricole Acris s.s., Coltiva s.s., Ducato di Calabria s.s., Magna Grecia s.s. e Mondo Agricolo s.s (tutte ricorrenti in primo grado e oggi appellanti) è una delle sette società aderenti al P.I.F. (Progetto Integrato di Filiera) denominato "Florical", con capofila la Società Agricola Green Rainbow srl, che si propone di coltivare, aggregare, valorizzare e commercializzare fronde verdi (eucalipto, lentisco, edera etc.) prodotte dagli aderenti.

In tale veste, nel pieno rispetto delle (scarse, come si vedrà) regole procedurali, la società appellante ha richiesto l'accesso alle anzidette misure di sostegno (**doc. 9** del fascicolo di I grado). L'iniziativa da finanziare riguarda in particolare la produzione e la commercializzazione di fronde verdi di eucalipto, di cui ai codici AGEA n. 668 di prodotto e n. 440 di macrouso della Tabella Produzioni Standard pubblicata dalla Regione Calabria a corredo del PSR 2014-2020.

Ai fini dell'appello, è necessaria una breve ricostruzione della disciplina concorsuale.

3. Le modalità di presentazione telematica della domanda, le condizioni di ammissibilità e la gestione delle fasi di ricevibilità/valutazione finalizzate alla pubblicazione della graduatoria erano disciplinate dalle "*disposizioni attuative per il trattamento delle domande di*

sostegno” (**doc. 6** del fascicolo di I grado) e dalle “*disposizioni Procedurali*” approvate con D.D.G. n. 7609 del 30/6/2016 (**doc. 7** del fascicolo di I grado), che imponevano la presentazione delle domande esclusivamente in forma dematerializzata tramite la piattaforma informatica SIAN (Sistema Informatico Agricolo Nazionale, gestito da SIN Azienda Controllata da Agea). Per quanto di interesse, né l’uno né l’altro documento contenevano specifiche regole per l’inoltro delle domande per investimenti in forma collettiva (cui, limitatamente alla misura 4.1.3. - investimenti per la gestione della risorsa idrica - erano attribuiti cinque punti aggiuntivi – v. **doc. 6**, p. 35). Più nello specifico, per tali forme di investimento, l’ente regionale si era limitato a specificare che *«le condizioni di ammissibilità devono essere possedute da ciascun proponente la domanda collettiva e gli impegni connessi all’investimento singolarmente assunti da ciascuno di essi»* (v. **doc. 6**, pag. 6).

4. Ebbene, punto focale del presente giudizio è che, pur trattandosi di un investimento ad uso collettivo, le citate imprese agricole sono state costrette all’inoltro individuale della domanda perché, per un malfunzionamento del sistema, era stato impedito l’accesso alla sezione “Progetto collettivo” della piattaforma telematica. Di tale impedimento era stata prontamente inoltrata comunicazione in data 20.3.17, sia al Dirigente *pro-tempore* dr. Giacomo Giovinazzo del Settore 8 dell'Assessorato Agricoltura e sia al Responsabile di Gestione *pro-tempore* avv. Alessandro Zanfino del PSR Calabria 2014-2020: entrambe le note sono tuttavia rimaste prive di riscontro (**doc. 13** del fascicolo di I grado).

5. In particolare, il progetto di sviluppo aziendale contemplava alcuni interventi in comune con le altre aziende aderenti al medesimo PIF (all. 8, pag. 14 *sub* **doc. 9** del fascicolo di I grado), cosicché i relativi costi erano stati “spalmati”, in quota parte, nel computo metrico di ciascuna delle aderenti. Più in particolare, il progetto della appellante prevede un solo elettrodotto a servizio delle società agricole Magna Grecia, Ducato di Calabria e Borbonia, proprietarie rispettivamente delle particelle confinanti n. 687, 688 e

689 del foglio catastale n. 14, il cui costo comune è stato suddiviso per 1/3 cadauno.

Allo stesso modo avevano proceduto le altre tre società aderenti al medesimo PIF, vale a dire le società agricole Acris, Coltiva e Mondo Agricolo, proprietarie rispettivamente delle particelle confinanti n. 415 - 414 - 413, del foglio catastale n. 19 (v. stralci computi metrici allegati – **doc. 17** del fascicolo di I grado).

A dimostrazione della condivisione dell'investimento, alla domanda di finanziamento erano state poi allegate **le dichiarazioni delle società aderenti al PIF recanti l'impegno a formalizzare un'Associazione Temporanea di Scopo** (**doc. 14** - all. 8 alla domanda di finanziamento).

6. Come detto, non era stato possibile per l'appellante (come per le altre sei società ricorrenti in primo grado) procedere altrimenti, e l'impedimento era stato debitamente segnalato, affinché l'amministrazione regionale ne tenesse conto anche ai fini del punteggio finale (per l'assegnazione di cinque punti suppletivi), ma senza sul punto ricevere riscontro (**doc. 13**).

7. All'esito dell'istruttoria sulle domande di sostegno, la Regione Calabria ha elaborato la prima graduatoria, approvata con D.D.G. del 7.12. 2017, n. 13907 (**doc. 5** del fascicolo di I grado) comprendente l'allegato "A", recante l'elenco delle domande ammesse e allegato "B", recante elenco delle domande "escluse" (non ricevibili/ammissibili). La domanda presentata dall'odierna ricorrente è stata inserita nell'elenco delle "*domande escluse (non ricevibili/non ammissibili)*", al n. 910, con la seguente – laconica - motivazione: *«Documentazione progettuale incongruente. Preventivi non conformi»*.

8. Avuto accesso alle motivazioni per esteso (c.d. "*checklist per l'istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità della domanda di sostegno*"), la società prendeva atto che il giudizio finale di non ricevibilità, era dovuto a speciosi e infondati rilievi in parte connessi alla "compartecipazione" di alcune spese tra le aziende, e in parte meramente formali. In

particolare, era contestato quanto segue:

- (a) *«E' stata presentata copia della richiesta alla ricerca idrica del Sig. Carmine Esposito non amministratore né socio della SOCIETA' »;*
- (b) *«Comunque essendo una richiesta alla ricerca irrigua, l'impianto di distribuzione non è proponibile a finanziamento perché trattasi di aumento di superficie irrigua»;*
- (c) *«Il Computo metrico, prevede connessione ENEL, di cui il costo viene rapportato ad un terzo perché compartecipato con altre due aziende limitrofe, pertanto il richiedente non può garantirne gli impegni di esecuzione e di mantenimento»;*
- (d) *«Inoltre, per alcune voci di spesa, sono presenti tre preventivi comparabili, ma non sono presenti le relative richieste formulate dal proponente».*

9. L'appellante Magna Grecia ha prontamente presentato istanza di riesame (**doc. 10** del fascicolo di I grado) secondo quanto previsto dall'art. 3 delle “*disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno*” (**doc. 7** del fascicolo di I grado), contestando specificamente i suddetti rilievi, e rilevando, in particolare:

- (a) *con riferimento al rilievo sub a) e c)*, che il progetto di sviluppo aziendale proposto prevedeva interventi in comune con le altre aziende aderenti al c.d. PIF Florical (**doc. 9** del fascicolo di I grado, all. 8, pag. 14) al fine di ottimizzarne la spesa. Tra queste, in particolare, era prevista la realizzazione di un pozzo, da effettuarsi nel terreno di proprietà di altra società aderente al PIF Florical (la Società agricola Magna Grecia) ma da utilizzarsi in maniera condivisa. Per questa ragione la ricorrente, come le altre sei aziende aderenti al citato PIF, aveva allegato alla domanda la richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee nonché di scavo di un pozzo indirizzata alla Regione Calabria sottoscritta dal sig. Carmine Esposito, legale rappresentante pro tempore della società proprietaria del fondo (v. all. 3 e 4 all'istanza di riesame, doc. 10); per la medesima ragione, quanto al rilievo sub c), il computo

metrico risultava compartecipato con altre aziende, tutte aderenti al citato PIF Florical, le quali non avevano potuto presentare domanda collettiva poiché il software messo a disposizione per l'inoltro delle domande non consentiva tale modalità (v. all. 3 e 4 all'istanza di riesame, **doc. 10**);

- (b) con riferimento al rilievo *sub b*), che l'intervento oggetto della domanda non comportava alcun aumento di superficie irrigua. A conforto di tale circostanza, già evidenziata in sede di partecipazione (v. visura catastale, all. 18 alla domanda sub. doc. 9), la ricorrente produceva ulteriore documentazione comprovante l'inesistenza del paventato aumento di superficie (v. All. 1, 1.1. e 2 all'istanza di riesame sub doc. 10);
- (c) (c) con riferimento all'ultimo rilievo (sub d), che la lamentata assenza delle richieste dei preventivi non poteva condurre alla inammissibilità della domanda, posto che tale documentazione non era richiesta dalle disposizioni attuative (v. Disp. Attuative del Pacchetto Giovani, doc. 6, pag. 40). In ogni caso, la ricorrente allegava alla domanda di riesame le predette richieste, provando che erano state acquisite ben prima della trasmissione della domanda (v. all. 5 all'istanza di riesame *sub* **doc. 10**).

10. Convocata apposita commissione per il riesame, (costituita con delibera ARSAC, protocollo n. 130 CS del 17.10.2018), esaminata l'istanza ed effettuata nuova istruttoria, quest'ultima concludeva ancora una volta per il rigetto della domanda di sostegno, con motivazione insufficiente e comunque parzialmente diversa da quella su cui si era fondata la prima decisione. Come si legge nel verbale di riesame (**doc. 3**), infatti, la Commissione concludeva con esito "*non ricevibile – non ammissibile*", rilevando in particolare e testualmente:

- (a) "*i chiarimenti forniti circa la realizzazione dell'impianto di distribuzione irrigua non sono sufficientemente esaustivi*";
- (b) "*la connessione con la rete di distribuzione ENEL non è ammissibile poiché viene riportato un*

accordo tra diversi soggetti senza produrre atto formale che impegni i diversi attori”;

(c) *“le opere necessarie all'allaccio non vengono riportate su mappa, quindi sono impossibili da quantificare e valutare”;*

(d) *“la ditta beneficiaria non allega alla documentazione progettuale le richieste di preventivo per come dalle disposizioni attuative al Bando di Misura al punto 12 del paragrafo 14.3. La commissione, allo scopo di assicurare parità di trattamento a tutti i partecipanti al bando di che trattasi, non considera ricevibile la documentazione relativa alle richieste di preventivo allegate a questa richiesta di riesame della domanda di aiuto”.*

11. Le risultanze delle valutazioni svolte sulle istanze di riesame venivano recepite negli allegati A “domande ammesse” e B “domande non ammesse” alla D.D.G. n. 9554/2019, recante la graduatoria finale, impugnata in primo grado.

La domanda di sostegno dell'odierna appellante, in particolare, è stata definitivamente inserita tra le domande escluse (v. allegato B, n. 815, **doc. 2** del fascicolo di I grado), ma, a fondamento della disposta esclusione figura una motivazione ancora diversa rispetto a quella risultante dall'esito negativo del riesame ed altrettanto laconica, fondata sulla circostanza della rilevata «Assenza [di una] *relazione tecnico-agronomica*» e della «*Relazione descrittiva del Bpol [ritenuta] non esaustiva*».

12. Avverso tale provvedimento l'appellante, così come le altre cinque imprese interessate al “pacchetto giovani” aderenti al PIF, ha presentato ricorso, censurando partitamente tutte le motivazioni assunte dalla Regione, tanto nel decreto finale quanto in sede di riesame.

13. Nel costituirsi in giudizio, la Regione ha appuntato la propria difesa sulla circostanza che la appellante non avrebbe apposto il “flag” per attivare la domanda di aiuto in forma collettiva e non avrebbe allegato la documentazione comprovante la volontà di presentare il progetto in tale forma, depositando, a sostegno di tale tesi, uno “stralcio” di disposizioni

attuative attinenti tuttavia ad un'altra procedura di finanziamento, che avrebbero imposto la produzione di un “accordo di collaborazione” (v. **doc. 1** del fascicolo d'appello, art. 14.1, n. 3). Quanto al lamentato impedimento “tecnico”, la Regione ha rinviato a presunte FAQ (mai conosciute dall'appellante e neppure depositate in giudizio), volte a comprovare la perfetta funzionalità del sistema telematico di presentazione delle domande.

Il TAR, previa riunione dei sei giudizi proposti dalle imprese agricole aderenti al PIF, all'esito dell'udienza camerale, appiattendosi superficialmente sulla difesa della Regione, senza neanche il minimo approfondimento documentale, ha rigettato il ricorso con sentenza assunta in forma semplificata, limitando il diritto di difesa della ricorrente.

14. La sentenza è errata e ingiusta, e merita riforma, per i seguenti motivi in

II. DIRITTO

II.1. *Errores in iudicando et in procedendo*. Ultrapetizione. Violazione degli artt. 73 e 74 c.p.a. Difetto di istruttoria e violazione del principio del contraddittorio.

1. Con la sentenza di cui si chiede la riforma, il TAR di Catanzaro ha ritenuto che l'esclusione sarebbe avvenuta «*in via principale, per il mancato inoltro delle domande di partecipazione secondo le modalità prescritte dal bando di gara, violando, pertanto, la *lex specialis*»”. Più nello specifico, secondo il Collegio di prime cure la domanda sarebbe stata carente della “*documentazione comprovante la volontà di presentare un progetto in forma collettiva insieme ad altre aziende (accordo di partenariato, ATS, ATI)*” non avendo l'appellante asseritamente allegato “*l'accordo di collaborazione debitamente sottoscritto e registrato, in violazione all'art. 14, punto 3, delle disposizioni attuative, nonché di apporre il flag per attivare la domanda di aiuto in forma collettiva*».*

2. La sentenza è errata per tutte le ragioni che seguono.

In primo luogo, come rilevato nella descrizione in fatto, il TAR Catanzaro ha ritenuto di

poter sollevare d'ufficio una causa autonoma di esclusione dalla procedura di finanziamento, estranea alle motivazioni assunte dalla Regione con i provvedimenti impugnati (non essendovi alcun cenno nel provvedimento all'inoltro della domanda in forma singola e non collettiva quale causa di esclusione).

3. Inoltre, poiché si tratta di decisione assunta in forma semplificata all'esito dell'udienza camerale, la stessa è viziata anche per contrasto con gli artt. 73 e 74, c.p.a., dal momento che si basa su evidenti errori sui fatti di causa, derivanti dalle incongruenti difese della Regione, che l'appellante avrebbe potuto far rilevare in primo grado se non fosse stato inibito il contraddittorio.

4. Infatti, le disposizioni attuative cui fa riferimento la sentenza (con il richiamo all'art. 14, punto 3 mutuato dalla memoria della resistente), allegate solo in stralcio in primo grado dalla Regione Calabria, sono relative **ad altra procedura di finanziamento**, ovverosia a quella relativa al "pacchetto aggregato" (v. **doc. 1** del fascicolo d'appello), mentre l'appellante ha presentato domanda per l'accesso al finanziamento delle misure riservate al "pacchetto giovani". Tale procedura è disciplinata da **altre norme regolamentari** (v. **doc 6** del fascicolo di primo grado), che, a differenza di quanto superficialmente rilevato nella pronuncia, non impongono alcuno specifico onere documentale in caso di investimenti collettivi, né tantomeno la produzione di uno specifico "accordo di collaborazione" (v. **doc. 6**, pag. 6).

La sentenza è pertanto errata in fatto e viziata da erronea valutazione delle prove, che la menomazione del contraddittorio non ha consentito di rilevare.

5. In ogni caso, il Collegio non si è avveduto neanche che a dimostrazione della natura collettiva del finanziamento, in allegato alla domanda, l'appellante (così come le altre cinque ricorrenti in primo grado), aveva prodotto le dichiarazioni di tutte le aderenti al PIF **recanti l'impegno a formalizzare un'Associazione Temporanea di Scopo** (**doc.**

14 del fascicolo di primo grado - **all. 8** alla domanda di finanziamento). Tale documentazione è più che sufficiente a comprovare e formalizzare la volontà di presentare un progetto in forma collettiva, tanto più che la presentazione di domande da parte di associazioni “costituende” è generalmente ammessa in tutte le procedure competitive, a scopo pro-concorrenziale; né, si ribadisce, la *lex specialis* – che pure contemplava la possibilità di presentare “*investimenti...in forma collettiva*” (v. disp. att., pagg. 7 e 35) - imponeva a tal fine specifiche forme giuridiche.

A tutto voler concedere, qualora la Regione avesse ritenuto tali dichiarazioni insufficienti a dimostrare l'interesse collettivo dell'investimento, ben avrebbe potuto richiedere un'integrazione documentale, con salvezza della *par condicio competitorum*, dal momento che, come rilevato, tale accordo era preesistente alla procedura e non richiesto dalla disciplina concorsuale a pena di esclusione, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22.11.2019, n. 7975; Cons. Stato, Ad. Plen., 25.2.2014, n. 9). A tal proposito, infatti, del tutto inconferente è il richiamo al precedente del Tar Lombardia n. 242/2019 inerente all'esclusione da una procedura di finanziamento per mancata allegazione di una dichiarazione sostitutiva richiesta a pena di esclusione dalla disciplina procedimentale.

6. Quanto, infine, al profilo prettamente formale, parimenti valorizzato nel senso escludente dal Collegio di prime cure, ed inerente all'inoltro della domanda in forma individuale e alla mancata apposizione del “flag” come investimento collettivo, il Tar ha concluso che la circostanza non possa essere superata dall'ostacolo comunicato dall'appellante e dovuto al malfunzionamento del sistema, dal momento che sarebbe mancata “*la dimostrazione*” di tale legittimo impedimento. Ma, anche sul punto, la decisione non tiene in conto che è stata prodotta in giudizio la segnalazione, allegata all'istanza di riesame, inoltrata dall'appellante al Dirigente dell'Assessorato Agricoltura e al

Responsabile di Gestione, del 20.3.2017, in cui si comunicava che un malfunzionamento del sistema aveva impedito l'accesso alla sezione del programma "investimento collettivo", e rimasta priva di riscontro (doc. 13 del fascicolo di primo grado). Né si vede quale altra "prova" possa essere imposta all'appellante, non avendo quest'ultima gli strumenti per dimostrare il "bug" del sistema operativo.

Al contrario, altrettanto superficialmente, il Collegio ha ritenuto sufficiente a ritenere provato il contrario una presunta FAQ (meramente richiamata nelle difese della resistente e non depositata) con cui la Regione, preso atto della segnalazione in ordine alle denunciate disfunzioni (pertanto esistenti!), avrebbe segnalato di aver «verificato in corso di procedura che, alla data del 26/10/2016, il sistema e la funzionalità SIAN per il caricamento delle domande collettive risultavano funzionanti (FAQ n. 95)". Sennonché di tale FAQ – che la Regione, si ribadisce, si è ben guardata dal depositare in giudizio, e che non potrà certo essere prodotta in appello, pena la violazione dell'art. 104 c.p.a. - l'appellante non è a conoscenza e non esclude che, visto il patente errore già commesso dalla Regione quanto alla *lex specialis* di gara, si riferisca anch'essa ad altra procedura.

A tacer d'altro, comunque, non si comprende quale valenza probatoria possa assumere una presunta FAQ, del tutto priva di valenza certificativa, con cui la Regione avrebbe attestato che – ad una data precedente, ma non coincidente con quella fissata per la scadenza della presentazione delle domande, del 7 febbraio 2017 (v. doc. 9 del fascicolo di I grado) - il sistema sarebbe risultato "funzionante".

Sul punto, la sentenza si pone in contrasto con l'orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui «*il rischio inerente alle modalità di trasmissione non possa far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo sistema e ne aveva imposto l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade*

sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la procedura” (Cons. Stato, sez. III, 8.7.2020, n. 4388; Cons. Stato, sez. III, 25.1.2013, n. 481).

7. Infine, e in ogni caso, il Tar ha definito il giudizio con motivazioni non evincibili e comunque non in chiaro dal provvedimento, cosicché la sentenza è ingiusta e da riformare anche sotto questo ulteriore profilo.

Di seguito si ripropongono i motivi non esaminati e assorbiti dalla pronunzia di rigetto

II.2. Violazione degli artt. 5, 6, 9 e 14.3 disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno e dell'art. 1.1. delle disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno. Violazione delle FAQ nn. 15, 41 e 77. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, Reg. UE n. 1305/2013. Violazione degli artt. 3, 6 e 12 della L. 241/1990. Violazione dell'art. 59 Reg. UE n. 1306/2013 ed all'art. 4 Reg. UE di esecuzione n. 809/2014. Eccesso di potere per insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento della causa tipica, ingiustizia manifesta, contraddittorietà estrinseca. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede. Violazione dell'art. 97 Cost.

1. La Commissione deputata alla verifica delle richieste di riesame prima, e l'amministrazione regionale che ne ha recepito le conclusioni, poi, sono incorse in macroscopici errori in ordine alla verifica della sussistenza dei criteri di ricevibilità ed ammissibilità della domanda di sostegno della ricorrente.

Prima di contestare partitamente le singole motivazioni, va ricordato che, come pure anticipato, la domanda di finanziamento è stata prodotta da altre cinque società aderenti al PIF Florical. Tutte le domande di accesso al finanziamento sono state escluse dalla graduatoria utile, con provvedimenti separatamente impugnati in quanto caratterizzati da motivazioni diverse l'una dall'altra, sebbene le domande e i relativi progetti fossero

analoghi in termini di investimenti e documentazione allegata.

A conferma di quanto appena detto, è sufficiente rinviare al confronto tra le motivazioni rese nell'allegato B alla graduatoria finale (**doc. 2** del fascicolo di I grado) per le società agricole Ducato di Calabria (posizione n. 820), Borbonia (posizione n. 816), Coltiva (posizione n. 819), Magna Grecia (posizione n. 827), Acris (posizione n. 815), Mondo Agricolo (posizione n. 828). Dal che emerge in chiaro la contraddittorietà dei provvedimenti impugnati, trattandosi di determinazioni “*logicamente incompatibili tra loro*”, ancorché “*adottate nell'esercizio del medesimo potere*” (Tar Lazio, Roma, sez. I *bis*, 2.7.2018 n. 7272; Tar Liguria, Genova, sez. II, 29.11.2012, n. 1534; Tar Puglia, Lecce, sez. III, 11.4.2009, n. 712).

Sulla motivazione finale del provvedimento

2. Palesemente illegittima è la motivazione finale del provvedimento di esclusione, esplicitata a margine della tabella recante la graduatoria definitiva e la collocazione della ricorrente tra i richiedenti non ammessi, e fondata sui seguenti generici rilievi (a) “*Assenza relazione tecnico-agronomica*” e (b) “*Relazione descrittiva del BPOL non esaustiva*” (v. doc. 2, all. B, n. 816).

È anzitutto destituito di fondamento il rilievo sub (a), posto che la relazione tecnico agronomica è stata regolarmente allegata alla domanda con (all. 9) intitolato “Relazioni: Tecnica di progetto, agronomica e sulla tecnica irrigua e il conseguimento dell'uso più efficiente dell'acqua” (doc. 9, all 9).

3. Quanto al rilievo sub (b) – “Relazione descrittiva del BPOL non esaustiva” – trattasi di motivazione insufficiente, non avendo l'amministrazione regionale in nessun modo esplicitato «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria» (art. 3, comma 1, L. n. 241/90; (v. per un caso analogo: Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 13.2.2019, n. 280;

in termini: Cons. Stato, sez. III, 13.9.2019, ord. n. 4597). Non è infatti chiaro per quali ragioni l'amministrazione avrebbe ritenuto "non esaustiva" la relazione descrittiva del Bpol, fermo restando che la ricorrente si è limitata a compilare tale documento (v. doc. 9, all. 11) seguendo l'obbligatorio schema scaricato dal sito SIAN (v. disp. procedurali, pag. 6 e disp. attuative, pag. 12, doc. 6 e 7).

In via tuzioristica, comunque, sono impugnate le clausole della disciplina speciale (v. disp. procedurali, art. 1.1., 1.2., 2.3, pag. 6 e disp. attuative, pag. 12), che ora divengono lesive, nella parte in cui, vincolando gli interessati all'utilizzo di formulari, impedivano la presentazione di una domanda completa e come infine pretesa dall'ente. Tali norme sono infatti illegittime, per violazione delle norme e dei principi richiamati in epigrafe e dei principi di ragionevolezza, buona fede, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, espressione questi ultimi del più generale principio di buon andamento, essendo immanente al sistema, interno ed eurounitario, l'esigenza di una piena libertà della forma delle domande di finanziamento, che l'amministrazione regionale ha palesemente violato con le disposizioni procedurali in parola (salvo poi a contraddirsi quando è arrivato il momento di valutare le domande

4. Tanto premesso, ribadita l'illegittimità degli atti impugnati in relazione alla (sola) motivazione risultante dal provvedimento finale, sono comunque tuzioristicamente censurate le originarie motivazioni rese dalla commissione istruttoria e già oggetto di riesame da parte dell'apposita commissione.

Non essendo tali rilievi ribaditi dal provvedimento conclusivo, e poiché la ripubblicazione della graduatoria all'esito del riesame è da imputare all'intervenuta valutazione, produttiva di effetti necessariamente modificativi, gli stessi s'intendono, nondimeno, definitivamente superati (v. sul punto, Tar Catanzaro, sez. II, ordinanza n. 106/2019).

Sulle ulteriori motivazioni con cui la Commissione ha concluso per il rigetto della

domanda di riesame

5. Ad ogni modo, quanto sin qui rilevato vale, partitamente, anche per le altre laconiche e superficiali motivazioni addotte dalla commissione per il rigetto dell'istanza di riesame, che – per la denegata ipotesi in cui non si ritenessero superate dalla nuova motivazione, assunta nella determinazione finale - di seguito si censurano partitamente.

La Commissione ha in primo luogo ritenuto che i chiarimenti forniti in sede di riesame circa la realizzazione dell'impianto di distribuzione irrigua non fossero “sufficientemente esaustivi”, ma senza spiegare il perché, incorrendo nel medesimo difetto motivazionale appena censurato. Va premesso che alla domanda di finanziamento era allegata copia della richiesta indirizzata alla Regione Calabria di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, nonché di scavo di un pozzo nel terreno di proprietà di altra società aderente al PIF Florical, di cui alle premesse in fatto (doc. 9, all. 8, pag. 14), trattandosi di investimento condiviso. Sulla scorta di tale documento, in esito al primo esame della domanda, la Regione aveva ritenuto che l'impianto di distribuzione non fosse proponibile a finanziamento perché la richiesta di autorizzazione alla ricerca idrica era sottoscritta da soggetto estraneo alla compagine della ricorrente e perché “trattasi di aumento di superficie irrigua” (v. verbale di riesame nella parte in cui riporta l'esito della prima istruttoria).

6. Tali conclusioni sono del tutto errate, alla luce delle seguenti clausole delle disposizioni attuative.

L'art. 9 (p. 17) stabilisce che «*sono considerati ammissibili a finanziamento le categorie di spesa relative a investimenti per: [...] (b) razionalizzare l'uso della risorsa irrigua ed il conseguente risparmio della stessa (raccolta e stoccaggio delle acque, ripristino elementi strutturali per miglioramento efficienza e funzionalità e sicurezza dei sistemi, recupero e trattamento acque reflue aziendali, reti aziendali per la distribuzione e l'utilizzazione dell'acqua, ivi inclusi i nuovi impianti di irrigazione e miglioramento degli*

esistenti, sistemi per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automazione»). Ed ancora, alla successiva pag. 18, si legge: *«gli investimenti per il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua sono ammissibili nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 46 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed a quanto contenuto nell'Accordo di Partenariato Italia 2014- 2020», alle seguenti condizioni: (i) «sono presenti o vengono installati attraverso apposito investimento, i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno» (ii) «gli interventi di miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti devono garantire, in base ad una valutazione ex ante, un risparmio idrico potenziale secondo i parametri di seguito indicati»* (doc. 6, pag. 18). Sempre con specifico riferimento alle condizioni di ammissibilità per la misura 4.1.3., l'art. 5 delle stesse disposizioni attuative (doc. 6, pagg. 4 e ss) chiarisce che i richiedenti avrebbero dovuto dimostrare di «essere in possesso di un permesso/autorizzazione (o in mancanza relativa richiesta) rilasciata dall'autorità competente, all'estrazione della risorsa irrigua preesistente alla presentazione della domanda» (pag. 5). E' altresì specificato che non sarebbero stati ammessi *“Investimenti che comportano un aumento della superficie irrigata”* (pag. 18). L'interpretazione “autentica” delle clausole in parola è stata peraltro resa dalla stessa Regione in risposta alle richieste di chiarimento, ove in un primo caso ha specificato - in risposta a domanda sulla possibile realizzazione di un pozzo - che «non possono essere ammesse a contributo aumenti di superficie irrigua. L'azienda potrebbe a proprie spese e senza nessun contributo prevedere comunque la costruzione del pozzo e del relativo impianto 14 irriguo» (doc. 12 - FAQ n. 41); mentre in risposta alla ulteriore domanda se «nella misura Pacchetto giovani è possibile finanziare un pozzo di nuova realizzazione e relativo impianto di irrigazione», ha nuovamente specificato che *«il pozzo rientra negli interventi ammissibili nella misura 4.1.2. L'impianto di irrigazione, se non determina aumento di superficie, rientra tra gli interventi ammissibili nella 4.1.3.. In caso contrario può essere realizzato a spese proprie»* (doc. 12 - FAQ n. 15). Le disposizioni di attuazione, lette unitamente alle

richiamate “FAQ” chiariscono quindi che l'unica condizione ostativa al finanziamento del pozzo e dell'impianto di irrigazione, cui si riferiva la citata istanza, era l'aumento della superficie irrigua; e che, in ogni caso, qualora l'opera avesse determinato detto aumento la stessa sarebbe stata eseguibile a spese dell'interessato, senza che ciò potesse comportare il rigetto della domanda.

7. Nel caso di specie gli investimenti non contemplano tale aumento, per tutte le ragioni che, sebbene debitamente contestate con l'istanza di riesame, sono rimaste del tutto neglette. In particolare: (i) la particella interessata n. 688 deriva per frazionamento dalla particella originaria (n. 220 del foglio catastale n. 19 del Comune di Mottafollone), ed è interamente classificata "seminativo irriguo" al catasto terreni della Provincia di Cosenza, così come riportato nella visura catastale del 24.1.2017, regolarmente allegata alla domanda di finanziamento (doc. 9, all. 18) unitamente alla visura storica dell'11.04.2016, in cui l'Ufficio del Catasto ha annotato che la coltura effettivamente praticata sul fondo dal 1.01.2004 è “orto irriguo” (doc. 10, allegato 1.1); (ii) la particella originaria n. 237 sopra richiamata era dotata di un pozzo realizzato nel 2004, regolarmente censito dall'ISPRA di Roma con codice n. 154097, utilizzato per finalità irrigue (doc. 10, all. 2). Il contestato aumento di superficie irrigua è pertanto privo di ogni fondamento e, 15 alla luce di quanto rilevato, non si comprende perché la commissione di riesame abbia ritenuto che “i chiarimenti forniti circa la realizzazione dell'impianto di distribuzione irrigua non sono sufficientemente esaustivi”.

8. Le stesse disposizioni chiarivano che non solo era espressamente possibile il finanziamento di investimenti per “*reti aziendali per la distribuzione e l'utilizzazione dell'acqua*” (p. 17), ma che anzi tale modalità partecipativa era trattata con un regime di particolare favore, posto che agli “*investimenti proposti in forma collettiva per uso collettivo*” per la misura 4.1.3. erano attribuiti cinque punti in più (v. doc. 6, p. 35). Tanto premesso, sarebbe stato

sufficiente analizzare con più attenzione la documentazione per avvedersi che il pozzo sarebbe stato scavato nel terreno di altra azienda aderente al c.d. PIF Florical, ma a beneficio anche dei terreni limitrofi (tra i quali quello della ricorrente). Per tale ragione, la richiesta di ricerca idrica allegata alla domanda (doc. 9, all 8, p. 14) recava la firma del proprietario del suddetto fondo.

9. Per analoghe ragioni, errate sono le conclusioni della commissione di riesame anche nel punto in cui quest'ultima ha ritenuto che (i) *“la connessione con la rete di distribuzione ENEL non è ammissibile poiché viene riportato un accordo tra diversi soggetti senza produrre atto formale che impegni i diversi attori”*; (ii) *“le opere necessarie all'allaccio non vengono riportate su mappa, quindi sono impossibili da quantificare e valutare”*. Rispetto al rilievo sub i), si è più volte detto che cointeressate all'allaccio ENEL erano tutte le imprese aderenti al PIF Florical, le quali non sono state messe nelle condizioni di presentare istanza collettiva perché il software messo a disposizione dalla Regione, da utilizzarsi obbligatoriamente, non contemplava tale modalità. Del resto, come anticipato, la circostanza era stata debitamente segnalata, al fine di ottenere lo specifico punteggio riservato ai progetti collettivi, ma senza sul punto ricevere riscontro (**doc. 13** del fascicolo di primo grado). Più nello specifico, le imprese aderenti al PIF, pur avendo chiesto il finanziamento per progetti di sviluppo aziendale che contemplavano interventi in comune con altre 16 aziende aderenti al medesimo progetto (**doc. 9** del fascicolo di primo grado, all. 8, pag. 14) e pur avendo tentato di presentare domanda in forma collettiva al fine di ottimizzarne la spesa, non erano state messe nelle condizioni di farlo, “perdendo” così anche i cinque punti destinati a tale forma di accesso (v. doc. 6, disp. attuative, pag. 35). Le stesse avevano pertanto inoltrato domande individuali (tutte, come detto, ritenute irricevibili e/o inammissibili dalla medesima commissione, con separati provvedimenti tutti distintamente censurati innanzi a Codesto Ecc.mo TAR), ma trattandosi di interventi ad “uso collettivo”, il progetto

contemplava alcuni costi “condivisi” o spalmati, in quota parte nel computo metrico su ciascuna delle società, tra cui quelli relativi all'allaccio ENEL.

Peraltro, la sussistenza di un progetto “collettivo” era facilmente “deducibile” nel contesto della documentazione progettuale. Sarebbe infatti stata sufficiente una più attenta lettura del progetto della ricorrente e di quello delle altre imprese aderenti al PIF per avvedersi che lo stesso prevede un solo elettrodotto a servizio delle società agricole Borbonia, Magna Grecia e Ducato di Calabria, proprietarie rispettivamente delle particelle confinanti n. 687, 688 e 689 del foglio catastale n. 14, il cui costo comune è stato suddiviso per 1/3 cadauno (v. stralci computi metrici allegati – doc. 16 e planimetria – doc. 17). Stesso discorso, peraltro, vale per le altre tre società aderenti al medesimo PIF, vale a dire le società agricole Acris, Coltiva e Mondo Agricolo, proprietarie rispettivamente delle particelle confinanti n. 415 - 414 - 413, del foglio catastale n. 19, il cui costo è stato pertanto suddiviso per 1/3 cadauno (v. stralci computi metrici allegati – doc. 18 e planimetria – doc. 19). Stesso discorso, peraltro, vale per le altre tre società aderenti al medesimo PIF, vale a dire le società agricole Acris, Magna Grecia e Ducato di Calabria, proprietarie, rispettivamente, delle particelle confinanti n. 686, 688 e 689 del foglio catastale n. 14, il cui costo comune è stato suddiviso per 1/3 cadauno (v. stralci computi metrici allegati – doc. 16 e planimetria – doc. 17). 17 13. Alla luce di quanto sin qui rilevato, si impugnano le disposizioni procedurali per il trattamento delle domande (art. 1.1.), divenute lesive unitamente all'atto applicativo nella misura in cui, vincolando gli interessati all'utilizzazione del software, hanno nella sostanza illegittimamente impedito la presentazione della domanda collettiva, in violazione dei principi di buona fede, ragionevolezza e massima concorrenzialità, nonché violazione del principio, interno ed euro unitario, di libera organizzazione dell'attività di impresa, anche collettiva, indipendentemente dalla forma rivestita.

10. Quanto poi all'asserita carenza dell'"atto formale" e all'accordo tra i diversi soggetti aderenti al PIF, è sufficiente rilevare che, in allegato alla domanda, erano state trasmesse le dichiarazioni di tutte le società interessate al finanziamento, recanti l'adesione al suindicato PIF e l'impegno a formalizzare successiva Associazione Temporanea di Scopo (doc. 14 e all. 8 alla domanda di finanziamento). Tale documentazione è più che sufficiente a integrare l'"atto formale" di cui la commissione ha lamentato la carenza, tanto più che la presentazione di domande da parte di associazioni "costituende" è generalmente ammessa in tutte le procedure competitive, a scopo pro-concorrenziale, e che, nel caso di specie, nessuna norma della *lex specialis* – che pure contemplava la possibilità di presentare "investimenti...in forma collettiva" (v. disp. att., pagg. 7 e 35) - imponeva specifiche forme giuridiche.

Quanto al secondo rilievo (sub ii), è invece sufficiente rappresentare che la linea dell'elettrodotto non viene determinata a libera scelta del richiedente la connessione ma è stabilita dall'ENEL. Nel computo metrico si è pertanto conteggiata la distanza tra il pozzo e la cabina MT ENEL più vicina, mentre solo in sede di SAL sarà possibile indicare con esattezza la lunghezza dell'elettrodotto realizzato.

11. Del tutto illegittima è infine l'ultima parte della motivazione, recepita nel verbale dalla Commissione di valutazione sulle richieste di riesame, ove è detto che *«la ditta beneficiaria non allega alla documentazione progettuale le richieste di preventivo per come dalle 18 disposizioni attuative al Bando di Misura al punto 12 del paragrafo 14.3. La commissione, allo scopo di assicurare parità di trattamento a tutti i partecipanti al bando di che trattasi, non considera ricevibile la documentazione relativa alle richieste di preventivo allegate a questa richiesta di riesame della domanda di aiuto»*. Va detto in proposito che la citata disposizione, al punto 12 del paragrafo 14.3, si limita ad imporre la produzione delle richieste di preventivo solo per gli investimenti riguardanti "macchine ed attrezzature". A conferma di tale limite applicativo, la Regione

Calabria, sempre in risposta alle richieste di chiarimenti (v. FAQ n.77 – doc. 12), alla domanda di un concorrente che chiedeva di sapere se per l'acquisto di programmi gestionali, siti internet, tecnologie informatiche, bastasse un solo preventivo, ha risposto “no, sono necessari n. 3 preventivi di altrettanti fornitori”, senza menzionare le relative richieste. Ebbene, i preventivi allegati dalla Società Agricola Borbonia s.s. non riguardano “macchine ed attrezzature”, ma si riferiscono invece all'acquisto di astoni di eucalipto cinerea, o a componenti, o a materiale informatico (v. all. 14 alla domanda di sostegno, doc. 9), e pertanto, non sussisteva alcun obbligo di allegare le relative richieste. Nondimeno, all'istanza di riesame, la ricorrente ha prodotto anche le richieste di preventivi, tutte inoltrate a mezzo PEC in data antecedente alla domanda, (doc. 10, allegato 5), con conseguente infondatezza anche del rilievo secondo cui l'accettazione di tali documenti avrebbe violato la parità di trattamento a tutti i partecipanti al bando di che trattasi.

11. Ma v'è di più.

Tutte le riscontrate (ed asserite) carenze documentali non avrebbero comunque potuto comportare il rigetto della domanda di finanziamento ma, tutt'al più, l'attivazione del soccorso istruttorio.

È noto in proposito che tale potere, recepito in via generale dall'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge 7 agosto 1990 n. 241, costituisce un istituto a carattere generale, che nelle procedure concorsuali soddisfa la comune esigenza di consentire l'attuazione in concreto del principio di massima partecipazione, e di orientare l'azione amministrativa verso **una verifica sostanziale** circa il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità della domanda (cfr. Cons. Stato, sez. III, 6.8.2018 n. 4833, Cons. Stato sez. V. 7.8. 2017 n. 3913; T.A.R. Sardegna, sez. I, 16.11.2018, n. 972; T.A.R. Basilicata Potenza sez. I, 11.8.2012, n. 392; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 30.7.2015, n. 1320).

12. A tutto voler concedere, pertanto, anche ove si volesse ritenere che la ricorrente abbia effettivamente omesso di allegare la documentazione richiesta (ma così non è), illegittimo è il comportamento della Regione, che non ha consentito la regolarizzazione. E ciò, nonostante l'ipotesi fosse anche specificamente contemplata nelle disposizioni costituenti la *lex specialis* del concorso, che all'art. 1.1., recependo il concetto di "errore palese" di cui alla nomenclatura comunitaria (art. 59 R.U.E n. 1306/2013 e art. 4 Reg. UE di esecuzione n. 809/2014), ha espressamente previsto che *«la domanda di sostegno può essere oggetto di modifica, dopo la presentazione, solo ed esclusivamente in caso sia accertata la presenza di errori c.d. palesi, per l'elenco dei quali si rimanda alla circolare n. 5 del 14.7.2015 emanata dall'Organismo Pagatore Arcea. L'eventuale errore palese dovrà essere oggetto di comunicazione inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) entro 20 giorni dalla data di accettazione della domanda di sostegno»*.

In subordine: impugnazione della lex specialis

13. La richiamata clausola, ove letta in contrasto con il potere/dovere di soccorso istruttorio, attivabile senza limitazioni temporali, è illegittima per violazione del citato art. 6 della Legge sul procedimento e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa, di imparzialità e buona fede, (**i**) sia nel caso la si come diretta alla configurazione di un elenco di errori "palesi" tassativo, mediante rinvio alla circolare ARCEA (che, però, chiarisce, per parte sua, che l'elenco ivi considerato era meramente esemplificativo "*ma non esaustivo*" (cfr. **doc. 8**, p. 5 del fascicolo di I grado), sia (**ii**) la stessa si legga come impositiva di un termine di "decadenza" all'attivazione del potere/dovere di soccorso istruttorio (i.e.: venti giorni dalla domanda).

14. Aderendo all'avversata prospettazione sarebbero inoltre contrastanti con le norme e i principi richiamati gli artt. 2.2., ultimo comma, delle "disposizioni procedurali", in tema di ricevibilità (secondo cui "*L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà*

la non ricevibilità della domanda”, ivi inclusa l’ipotesi di incompletezza documentale), e l’art. 2.3., comma 6, delle medesime disposizioni, secondo cui “*in nessun caso sarà ammessa la facoltà di presentare e/o acquisire documentazione obbligatoria richiesta dal bando successivamente alla data della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo relativamente agli errori palesi*”.

15. Le norme della *lex specialis* appena richiamate (art. 1.1., 2.2. e 2.3 delle “disposizioni procedurali”) sarebbero infatti manifestamente illegittime, perché, da un lato, contrastanti con la disciplina comunitaria richiamata in rubrica, che non pone limiti (né temporali né contenutistici) alla possibilità di rimediare ad errori palesi (avuto riguardo alla valutazione complessiva del caso particolare), richiedendo solo che il beneficiario abbia agito in buona fede; dall’altro, contrasterebbero anche con la normativa interna, ispirata ai richiamati principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, d’imparzialità e buona fede, che si pongono d’ostacolo all’esclusione da procedure competitive per rilievi meramente formali (artt. 6 della L. n. 241 e 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, applicabile per analogia).

III. ISTANZA CAUTELARE

1. Nelle more della definizione nel merito, si chiede che l’Ill.mo Consiglio di Stato voglia sospendere gli effetti della sentenza e per l’effetto l’efficacia degli atti impugnati in primo grado, o adottare qualsiasi misura idonea a tutelare, in via interinale, gli interessi della ricorrente, ivi inclusa l’ipotesi di un’ammissione con riserva (cfr. Cons. Stato, sez. III, ord. 2.10.2020, n. 5855; nonché TAR Catanzaro Ord. 356/2017, nella medesima materia). Il *fumus* emerge palese dai motivi di gravame.

Sussiste anche il requisito del *periculum in mora*, avuto riguardo sia al più che probabile esaurimento, nelle more del giudizio di merito, delle agevolazioni disponibili (in termini, cfr. Cons. Stato, sez. III, ord. 16.2.2018, n. 7333 e 19.5.2017, n. 2118 su analoghe

controversie), con provvista non riprogrammabile, in quanto almeno in parte di origine comunitaria; sia alla compromissione delle possibilità di avvio dell'investimento agrario, che diverrebbe definitiva in esito al giudizio.

IV. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI

Ill.mo Presidente,

l'accoglimento dell'appello, con la conseguente riammissione in graduatoria della appellante, è potenzialmente idoneo ad incidere in senso pregiudizievole nella sfera giuridica di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva dei soggetti ammessi di cui all'Allegato A) al decreto impugnato (**doc. 2** del fascicolo di I grado).

Ove il Collegio ritenesse di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese collocate nella graduatoria delle ditte ammesse (Allegato A al provvedimento impugnato in primo grado), poiché la notificazione del ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficoltosa, a causa del rilevante numero di controinteressati e, comunque, per la difficoltà d'identificarne gli indirizzi, si chiede dunque che la S.V. voglia autorizzare l'istante a notificare l'appello per mezzo di pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. e dell'art. 41, c. 4, c.p.a.

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

- in via cautelare: sospendere gli effetti della sentenza e per l'effetto degli atti impugnati in primo grado/o comunque adottare ogni misura idonea a tutelare gli interessi della appellante nelle more della celebrazione del merito;
- nel merito, previa eventuale integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione: **(i)** riformare la sentenza impugnata, e per l'effetto annullare gli atti indicati in epigrafe, con ogni consequenziale statuizione in ordine

agli obblighi conformativi in capo all'amministrazione; **(ii)** riconoscere il diritto della società appellante all'ammissione al beneficio richiesto e per l'effetto condannare l'amministrazione all'inserimento della domanda della stessa nell'elenco delle domande ammesse.

Con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese e al contributo unificato, che ammonta ad euro 975,00.

Documenti come da separato indice.

Roma, 12 ottobre 2020

Avv. Domenico Gentile